

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE****Art. 15 della Legge 241/90****TRA**

Il Consiglio per la ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA), con sede legale in via Po, 14 00198 ROMA, con la sede operativa del Centro di ricerca per Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (di seguito CREA-OFA) di Caserta, sita in via Torrino, 2 - 81100 Caserta, P.IVA 08183101008. - C.F. 97231970589, rappresentato dal Dr. Salvatore Parlato, nella qualità di Presidente dell'Ente, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente,

E

il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (di seguito DIBAF) dell'Università della Tuscia con sede in Viterbo – Via S. Camillo de Lellis snc - P.IVA: 00575560560 - C.F. 80029030568, rappresentata dal Prof. Giuseppe Scarascia Mugnozza in qualità di legale rappresentante, nato a Roma il 05/09/1954 e domiciliato, per la carica che riveste, presso il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali dell'Università della Tuscia di Viterbo Via S. Camillo de Lellis snc,

Premesso che

- il CREA e il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal MiPAAF, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- il CREA persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato e che in particolare il CREA-OFA sede territoriale di Caserta svolge le seguenti attività: caratterizzazione agronomica, pomologica, molecolare, nutrizionale e tecnologica delle diverse specie frutticole;
- il DIBAF nasce nel 2011 dall'unione di competenze scientifiche di Chimica, Fisiologia, Biologia animale e vegetale, Microbiologia, Chimica agraria, Patologia vegetale, Genetica, Biotecnologie animali e vegetali, Tecnologie alimentari, e Scienze Forestali (ricomprese nelle precedenti facoltà di Agraria e Scienze Ambientali) per costituire una struttura di ricerca e di didattica multidisciplinare che persegue l'obiettivo generale di promuovere l'innovazione scientifica e tecnologica in campo agro-alimentare, ambientale e forestale.
- il DIBAF, nell'ambito dell'Area delle Scienze e Tecnologie Agroalimentari si pone l'obiettivo scientifico di svolgere studi e ricerche di base e avanzati sui processi di produzione,

condizionamento, conservazione, difesa e trasformazione delle derrate a destinazione alimentare, degli ingredienti alimentari e degli alimenti finiti, compresi gli aspetti legati alla sicurezza e sostenibilità, alla qualità e tracciabilità dei prodotti alimentari, nonché alla gestione dei residui e degli scarti di lavorazione, con particolare attenzione alla valutazione dell'impatto ambientale e dell'impronta del carbonio.



- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti con le loro attività di ricerca, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo;
- i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune quali lo sviluppo di nuove tecnologie per la conservazione dei frutti in post-raccolta, valutando caratteristiche biochimiche, molecolari e nutrizionali;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune e una delle priorità per i soggetti in premessa perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna;
- il presente accordo verrà sottoscritto in forma elettronica ai sensi della normativa vigente.

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

(Premessa)

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente accordo.

Art. 2

(Obiettivo)

Il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90, disciplina la collaborazione (tecnico-scientifica) tra il CREA-OFA e il DIBAF.

Art. 3

(Oggetto delle attività)

Il presente accordo ha per oggetto lo sviluppo di competenze e tecnologie innovative nei settori di ricerca di comune interesse delle parti, finalizzato allo studio delle caratteristiche bio-

agronomiche, molecolari, biochimiche e tecnologiche delle diverse specie frutticole alla raccolta e nel corso della fasi successivi di conservazione.

L'accordo prevede, tra l'altro, lo scambio di personale e/o borsisti e/o dottorandi e/o personale con contratti di formazione e l'organizzazione di seminari su tematiche relative al presente accordo.

Art. 4

(Responsabili dell'attività)

Per i fini dell'esecuzione del presente accordo, le parti individuano, rispettivamente:

- CREA-OFA- la Dott.ssa Milena Petriccione, quale responsabile scientifico dell'attività, per la sede territoriale di Caserta;

- DIBAF - il Dott. Rinaldo Botondi, quale responsabile scientifico.

Art. 5

(Attività ed impegni reciproci)

Il CREA-OFA sede di Caserta si impegna a fornire le competenze tecnico-scientifiche relative alla caratterizzazione bio-agronomica, molecolare, biochimica delle diverse specie frutticole mettendo a disposizione le attrezzature necessarie per le suddette attività.

Il Dipartimento DIBAF si impegna altresì a fornire le competenze scientifiche relative alla applicazione di tecnologie innovative in combinazione alla refrigerazione per la conservazione degli ortofruttili ed allo studio degli aspetti qualitativi e nutrizionali, fisiologici, biochimici di frutti ed ortaggi nel corso della loro shelf life.

Art. 6

(Oneri finanziari o Rimborso spese)

Le parti concordano che per l'esecuzione delle attività di cui ai precedenti articoli non è dovuto alcun corrispettivo, presente o futuro; per cui ciascuna Parte sosterrà i propri costi.

Art. 7

(Durata)

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità per un periodo di 36 mesi (eventuale: o comunque a completamento del progetto operativo) e potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le parti, da comunicare almeno 3 (o 6) mesi prima della data di scadenza.

(In nessun caso ammesso il ricorso al tacito rinnovo)

Art. 8

(Controversie)

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

Il presente Accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale del DIBAF coinvolto nelle attività e il CREA.



Art. 9
(Proprietà dei risultati)

Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente accordo saranno di proprietà di entrambe le Parti. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione potrà essere effettuata dal CREA o dal DIBAF, previa intesa tra le parti.

Art. 10
(Tutela del background)

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali il know-how forniti da ciascuna parte durante l'esecuzione del presente contratto sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Le Parti si obbligano per l'intera durata del presente contratto, a mantenere strettamente riservati, adottando al riguardo ogni più idonea misura, i dati, i risultati, il know-how e quant'altro comunicato da una Parte all'altra in forza dell'esecuzione del presente contratto o in dipendenza di questo, rendendosi responsabili del rispetto del suddetto obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti e collaboratori esterni.

Art. 11
(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Le Parti garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 12
(Responsabilità)

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 13
(Diritto di recesso)

Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normativenazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con preavviso di almeno 30 (o 60) giorni solari, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione

Art. 14

(Spese contrattuali e di registrazione)

Le Parti danno atto che il presente Accordo non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986.

L'imposta di bollo relativa al presente accordo (complessivi euro 16,00) assolta dal CREA in maniera virtuale - autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione del Lazio-Ufficio Gestioni Tributi. Il CREA richiederà al DIBAF il rimborso del 50% (cinquanta per cento) delle spes sostenute, trasmettendo idonea documentazione.

Art. 15

(Norme finali)

Il presente accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra il CREA-OFA e il DIBAF si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.


Quanto sopra letto, approvato e sottoscritto dalle Parti

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Per il CREA

Il Presidente

(Dr. Salvatore Parfato)



Per il DIBAF

Il Legale Rappresentante

(Prof. Giuseppe Scarascia Mugnozza)